

Decisione concernente il disciplinamento della circolazione stradale militare

del 25 gennaio 2005

L'Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito,

visto l'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza dell'11 febbraio 2004¹ sulla circolazione stradale militare,

decide:

I

Sulle strade menzionate qui di seguito, per gli utenti militari sono ordinati e segnalati, mediante segnali giallo-neri, i seguenti provvedimenti di circolazione:

1 Arch SO, punto di traghettamento

Ponte nella cava:

- peso massimo 40 t.

2 Bernex GE, piazza d'armi di Ginevra

Chemin du stand dallo stand di tiro fino al chemin de Borbaz:

- divieto generale di circolazione nelle due direzioni.

3 Bure JU, villaggio per esercitazioni della piazza d'armi

3.1 Accesso al piazzale antistante gli edifici d'esercizio:

- divieto per veicoli cingolati.

3.2 Discesa verso il livello inferiore degli edifici d'esercizio:

- divieto generale di circolazione nelle due direzioni.

4 Jassbach/Linden BE, caserma

Strada di collegamento Feistermoos-Schlegwegbad:

- divieto per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori.

5 Neuchlen/Anschwilten/Gossau/San Gallo SG, piazza d'armi

Intero perimetro:

- divieti generali di circolazione nelle due direzioni,
- divieti per veicoli cingolati

¹ RS 510.710

– pesi massimi.

Conformemente al piano segnaletico UCNEs n. 128.04 modificato.

Il piano è depositato presso: arsenale federale e piazza d'armi di Herisau-Gossau.

6 Rottenschwil AG, punto di traghettamento

Buechwald, strade forestali fuori del settore d'attesa:

– divieti generali di circolazione nelle due direzioni.

7 Schalunen BE, punto di traghettamento

Strada sull'argine lungo il fiume Emme, a partire dalla fine del punto di traghettamento:

– divieto generale di circolazione nelle due direzioni.

8 Sempione VS, piazze di tiro

8.1 *Strada a partire dal pt. 1990 in direzione Stalde:*

– divieto generale di circolazione nelle due direzioni.

8.2 *Strada in direzione Blatte:*

– divieto per veicoli cingolati.

8.3 *Strada dal vecchio Ospizio in direzione Bielli:*

– peso massimo 6 t.

8.4 *Strada verso il vecchio Ospizio, biforcazione Gampisch:*

– divieto generale di circolazione nelle due direzioni.

8.5 *Strada di collegamento Gampisch-Nideralp:*

– divieto per veicoli cingolati.

8.6 *Nideralp, strada lungo il ruscello:*

– divieto generale di circolazione nelle due direzioni.

8.7 *Chlusmatte, strada a partire dal ponte sul Chrummbach:*

– divieto generale di circolazione nelle due direzioni.

8.8 *Maschihiüs, strada in direzione Barnetscha:*

– divieto generale di circolazione nelle due direzioni.

8.9 *Maschihiüs, Strada in direzione Sal:*

– divieto generale di circolazione nelle due direzioni.

8.10 *Strada in direzione Guggina, a partire dal pt. 1662:*

– divieto generale di circolazione nelle due direzioni.

8.11 *Waldmatte, accesso Brunnu:*

– divieto di circolazione per rimorchi.

- 8.12 *Chnubla, strada in direzione Rossbodestafel, a partire dal pt. 1662:*
– divieto per veicoli cingolati.
- 8.13 *Holiecht, strada a partire dal pt. 1732 in direzione Grifelwald:*
– divieto per veicoli cingolati.
- 8.14 *Sempione-Villaggio, strada in direzione Bleikuwald:*
– divieto per veicoli cingolati.
- 8.15 *Halbe Stall, strada lungo la galleria in direzione Wäxel:*
– divieto per veicoli cingolati.

II

È modificata la seguente decisione concernente il disciplinamento della circolazione stradale militare:

1. Decisione dell'UFTT del 6 luglio 1990² concernente il disciplinamento della circolazione stradale militare
Numero I 9, Linden BE caserma Jassbach
Abrogato
Numero I 11, Mels SG piazza d'armi
Abrogato

III

1. Giusta gli articoli 44 e seguenti della legge federale sulla procedura amministrativa³, ognuno di questi provvedimenti può essere impugnato mediante ricorso al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio federale.
2. Il provvedimento menzionato al numero I 5 figura nel piano segnaletico che può essere consultato, durante il termine di ricorso, presso l'ufficio di deposito sopraccitato e presso l'Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito, Blumenbergstrasse 39, 3003 Berna.
3. La presente decisione entra in vigore appena saranno collocati i segnali corrispondenti.

25 gennaio 2005

Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito:
Organizzazione della circolazione, Zbinden

² FF 1990 II 1309

³ RS 172.021